

Ai professionisti la promessa di nuove funzioni pubbliche

La delega andrà esercitata entro 12 mesi
Eventuali costi aggiuntivi saranno posti a carico dei cittadini

di Maria Carla De Cesari

I centri per l'impiego aprono le porte al lavoro autonomo. L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro diventa inclusivo verso i professionisti e le partite Iva e dovrebbe coinvolgere non solo le strutture pubbliche (i punti regionali organizzati sul territorio) ma anche «gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione», cioè le agenzie (private) per il lavoro. Lo prevede la legge contenuta nel disegno di legge sul lavoro autonomo, approvato definitivamente mercoledì scorso e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

PER GLI AUTONOMI
Nei centri per l'impiego si aprirà uno sportello dedicato all'incrocio fra la domanda e l'offerta di lavoro

le». Il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo.

La norma, nelle attuali condizioni del sistema pubblico per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha più il carattere di una promessa per il futuro che non di impegno per l'immediato. Tuttavia, va segnalata poiché può rappresentare un primo tassello in un mercato del lavoro dove all'impiego subordinato si affianca sempre più l'occupazione attraverso partita Iva, con competenze professionali molto specialistiche. A funzionare da regia degli sportelli per gli autonomi, nei centri per l'impiego o nelle agenzie, ci sarà l'Anpal (l'Agenzia nazionale per le politiche attive), che pubblicherà l'elenco dei centri convenzionati con gli Ordini, i Collegi (professioni regolamentate in Albi) e le Associazioni riconosciute in base all'articolo 4 della legge 4/2013 (professioni senza Albo). Gli sportelli dedicati fungeranno da «bacheca» sulle disponibilità di lavoro e da help desk per la prima consulenza: le regole per mettersi in proprio, le agevolazioni finanziarie, le facilitazioni nel credito e così via.

Il legislatore tenta, dunque, di dare supporto al lavoro autonomo che diventa sempre più «liquido», rispondendo a esigenze di mercato specialistiche e puntali, che richiedono forti competenze, trasversali e verticali, e spiccata capacità di adattamento.

L'altro verso del disegno di legge sul lavoro autonomo è costituito da alcune norme che interessano le professioni protet-

te. Si tratta di una «digressione» non prevista nella versione approvata dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2016, messa a punto da Maurizio del Conte, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e oggi alla presidenza dell'Anpal. Nel corso del cammino parlamentare, già durante la prima lettura al Senato, sono state veicolate alcune deleghe, tra cui quella che prevede la possibilità di affidare - entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge - alle professioni organizzate in Ordini e Collegi «atti pubblici», così da semplificare l'attività delle amministrazioni. Il risultato potrebbe essere: nuove funzioni esercitate dagli iscritti agli Ordini.

L'articolo 5 della legge fa riferimento al carattere di «terzietà» delle professioni ma, nello stesso tempo, nella versione finale si prende atto del rischio di possibili situazioni di «conflitto di interesse». L'affidamento di funzioni pubbliche viaggia, infatti, sul filo del rasoio, visto il rapporto fiduciario tra professionista e cliente che è connesso alla professione intellettuale e che, in molti casi, è anche protetto dal segreto.

Ora, invece, i compiti delegati potrebbero tracciare un «triangolo» tra professionista, cliente e amministrazione pubblica. La questione potrebbe avere pure un risvolto per gli utenti, visto che dall'esercizio della delega non devono esserci nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tradotto: l'eventuale servizio pubblico «trasferito» ai professionisti dovrebbe essere pagato dai cittadini.

Nella versione finale del testo si fa riferimento al rispetto della privacy e alla riservatezza dei dati personali nella gestione degli atti «rimessi ai professionisti».

Sono stati invece cancellati alcuni esempi di atti o funzioni pubbliche da trasferire: compiti nella deflazione del contenzioso giudiziario, semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche con l'istituzione del «fascicolo del fabbricato», fino all'asseverazione contributiva, una proposta dei consulenti del lavoro sulla regolarità contributiva e retributiva delle aziende. Una funzione, quest'ultima, che oggi è, in parte, esercitata dal Durc Inps (con tutte le difficoltà via via emerse anche per il faticoso aggiornamento dei dati sui pagamenti) e che forse domani sarà esercitata, a pagamento, dal professionista di fiducia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DESTINATARI

Difficile distinguere il lavoratore autonomo dall'imprenditore

di Aldo Bottini

A chi si applica il Jobs act degli autonomi? La risposta sembrerebbe semplice e contenuta nello stesso titolo della legge (tutela del lavoro autonomo). In realtà quello dell'ambito di applicazione è un tema che potrebbe rivelarsi problematico.

Già il titolo della legge contiene una precisazione, laddove riferisce le nuove misure legislative al «lavoro autonomo non imprenditoriale». Il lavoro autonomo, destinatario del provvedimento, è definito attraverso il riferimento ai rapporti disciplinati dal titolo III del libro quinto del Codice civile, che comprende il contratto d'opera (articolo 2222) e le professioni intellettuali (articolo 2229). L'ambito di applicazione sembra poi ricomprendere anche i rapporti di lavoro autonomo che hanno una «disciplina particolare» nel libro IV, dove si trovano figure eterogenee quali il trasportatore, lo spedizioniere e, soprattutto, l'agente.

Il secondo comma, invece, esclude l'imprenditore, cioè colui che «esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi» (articolo 2082 del Codice civile). Non solo: la norma precisa che l'esclusione riguarda anche i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e «coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia» (articolo 2083 del codice). E qui nasce una prima non trascurabile criticità, che deriva dalla difficoltà di distinguere, concettualmente ma ancor più nella pratica, il lavoratore autonomo dal piccolo imprenditore, soprattutto con riferimento al contratto d'opera. Se poi si pensa ai rapporti

disciplinati dal libro quarto del Codice civile, la confusione e le difficoltà interpretative aumentano. È infatti difficile ipotizzare figure di quel genere che non siano (quantomeno piccoli) imprenditori. Si pensi all'agente di commercio. La dottrina e la giurisprudenza assolutamente dominanti lo ritengono un imprenditore, piccolo o meno che sia. Il che dovrebbe far concludere per l'inapplicabilità della nuova legge agli agenti, anche a quelli che esercitano l'attività in forma individuale e non societaria, nonostante l'espresso richiamo ai rapporti disciplinati dal libro quarto del Codice civile. E questo anche nel caso in cui l'agente svolga la propria attività con lavoro prevalentemente personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inclusi ed esclusi

VANTAGGI

Le definizioni

Nell'ambito di azione della legge rientrano, secondo quanto previsto dalla stessa, le professioni intellettuali, il contratto d'opera e i rapporti di lavoro autonomo con disciplina particolare secondo il libro quarto del codice civile. Esclusi gli imprenditori

CRITICITÀ

Agenti di commercio

Nella pratica non è facile differenziare l'imprenditore e il lavoratore autonomo. Quanto agli agenti di commercio, in base alla giurisprudenza andrebbero considerati al di fuori del Jobs act degli autonomi perché imprenditori

Contratto scritto Vietata la modifica in modo unilaterale

di Angelo Busani

La nuova legge sul lavoro autonomo prende in considerazione il contratto di affidamento di **incarico professionale**, fattispecie non disciplinata da altra fonte dell'ordinamento, e che ora viene considerata sotto il punto di vista delle clausole vessatorie per il lavoratore autonomo che essa potrebbe contenere.

Questa disciplina non è rivolta ai soli professionisti cosiddetti "protetti", vale a dire iscritti in Albi, Ordini o elenchi, ma a qualsiasi prestatore d'opera intellettuale. La disciplina del contratto di incarico professionale prescinde dalla figura del committente, in quanto è ugualmente applicabile alla committenza di un privato, di un altro professionista o di un'impresa.

I principali punti regolamentati da questa nuova disciplina sono: il **divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali**, il **divieto di recesso senza preavviso**, il **divieto di termini di pagamento superiori ai 60 giorni** e l'**obbligo di forma scritta** se il professionista la richiede.

Viene anzitutto stabilito che il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista. Inoltre il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contenuto dell'intesa: è questa dunque una prescrizione simile a quella dell'articolo 118 del Testo unico bancario, il quale restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela.

La nuova legge sancisce, ancora, che il contratto di mandato professionale non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso in cui il professionista

debba svolgere una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso.

Infine, l'accordo non può contenere clausole che permettano al committente di pagare in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

L'inosservanza di queste regole viene qualificata dalla legge come un comportamento «abusivo» del committente, cosa che provoca la conseguenza della risarcibilità del danno. Per l'esame della situazione dannosa e la quantificazione del relativo risarcimento può essere promosso un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le clausole



Tempi di pagamento

Non possono essere previsti tempi di pagamento superiori a 60 giorni

Condizioni fisse

Il committente non può cambiare le regole del contratto in via unilaterale e in caso di recesso deve dare un congruo preavviso



Applicazione

La legge individua una serie di comportamenti e di clausole vessatorie. Tuttavia non sempre il professionista riceve un contratto di affidamento. In quest'ultimo caso le nuove regole potrebbero avere efficacia limitata

Polizze deducibili Ritardi nei pagamenti con mora all'8%

di Luca De Stefani

Oltre all'estensione agli autonomi non iscritti agli Albi e ai Collegi delle regole cosiddette "europee" per gli **interessi di mora** dell'8% sui ritardati pagamenti, la riforma ha confermato che sono «integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Si tratta dei premi pagati per **polizze** o contratti che proteggono gli autonomi dai **rischi di mancato pagamento** da parte dei clienti. Vengono così confermate regole già applicate nella pratica in quanto la deduzione di questi costi è già prevista dal principio di inerenza delle spese all'attività del lavoratore autonomo. Come per gli altri costi professionali, vale la regola della deduzione delle spese con il principio di cassa, cioè nell'anno del pagamento.

Circa l'applicazione degli interessi di mora dell'8% a tutti gli autonomi, va detto che, a differenza delle regole del testo legale di mora dello 0,1% del Codice civile (decreto 7 dicembre 2016), la disciplina cosiddetta "europea" individua un termine «legale di pagamento» quando gli accordi tra le parti non lo prevedono. In questi casi, gli interessi decorrono, per legge, dopo 30 giorni dalla data, tra l'altro, di «ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente».

Quest'ultimo documento per gli autonomi è il "preavviso di parcella", da cui decorrono equiparato gli interessi che ma rimane un semplice estratto conto delle prestazioni eseguite. Il suo importo, quindi, non concorre a formare il volume d'affari e solo all'atto dell'incasso, che comporta l'emissione della fattura, il

compenso viene registrato nei registri Iva. Va fatta attenzione, però, perché l'emissione di un avviso di parcella con «tutte le caratteristiche della fattura» può integrare l'ipotesi di fatturazione anticipata. Quindi, è preferibile predisporlo in forma di lettera descrittiva, con oggetto "Comunicazione onorari e spese da fatturare all'atto del pagamento". Inoltre, vi deve essere l'avvertenza che «il presente documento non costituisce fattura a norma dell'articolo 21, dpr 633/72, e non deve essere utilizzato ai fini della liquidazione periodica dell'imposta; la fattura sarà emessa al ricevimento del saldo». È bene, infine, che vi sia la data, ma non la dicitura "fattura" ovvero il numero progressivo di emissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte economico



Spese tagliate

Deducibili gli oneri per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro fornita da forme assicurative o di solidarietà

Interessi di mora

Termine legale quando gli accordi non lo prevedono



Rischio fatturazione anticipata

Quando viene emesso il preavviso di parcella va prestata grande attenzione perché l'emissione di un avviso con «tutte le caratteristiche della fattura» può integrare l'ipotesi di fatturazione anticipata

La cessione del diritto sulle opere d'ingegno va compensata

di Gualtiero Dragotti
e Giampiero Falasca

I Jobs act del lavoro autonomo disciplina l'attribuzione dei diritti esclusivi sulle **innovazioni** messe a punto dal **lavoratore autonomo**. All'articolo 4, sotto la rubrica «apporti originali e invenzioni del lavoratore», attribuisce al lavoratore autonomo «i **diritti di utilizzazione economica** relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto», richiamando sia la legge 633/1941 sul diritto di autore, sia il **codice della proprietà industriale** (Dlgs 30/2005).

L'attribuzione al lavoratore autonomo era già prevista in precedenza, ma si tratta di una utile conferma, tanto più che la figura del lavoratore subordinato "classico" rischia di diventare residuale e sempre più operaie dell'ingegno verranno messe a punto nell'ambito di collaborazioni di tipo diverso.

La nuova disciplina chiarisce che spettano al committente i diritti sulle opere dell'ingegno la cui realizzazione sia stata l'oggetto di un contratto con il lavoratore autonomo, che abbia per esse ricevuto un compenso. Anche in questo caso, il legislatore conferma un principio già esistente.

I rapporti tra committenti e lavoratori autonomi si configurano, quindi, per quanto riguarda l'attribuzione dei diritti sulle opere dell'ingegno, nello stesso modo in cui si configurano tra società commerciali: le parti sono libere di adottare la disciplina che preferiscono, tenendo conto che i diritti nascono a titolo originario in capo al creatore o inventore, e il loro trasferimento al committente è subordinato al pagamento

di un corrispettivo.

Qualche difficoltà applicativa potrà derivare dalla scelta del legislatore di estendere la disciplina prevista per le invenzioni e l'attività inventiva, non a caso richiamate nella parte iniziale della norma, agli «apporti originali» realizzati dal lavoratore autonomo.

A prima vista tale dicitura vuole richiamare le opere dell'ingegno disciplinate dalla legge sul diritto di autore. Si tratta, tuttavia, di una dicitura atecnica. Non è escluso che possa precludere, o possa essere interpretata, come un riferimento a qualsiasi tipo di contributo, creativo o di bene immateriale, come ad esempio il design, i marchi e gli slogan pubblicitari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passato e futuro



Diritto e compenso

La norma conferma dei principi che erano già in vigore, ma è comunque opportuno ribadire che il diritto dell'opera di ingegno spetta all'inventore della stessa, salvo accordo per cederla al committente a fronte di un compenso



Diritto d'autore

L'estensione della disciplina, prevista per le invenzioni, agli apporti originali dei lavoratori autonomi, potrebbe ampliare il campo d'azione a tutte le opere disciplinate dalla norma sul diritto d'autore

Professionisti equiparati alle Pmi per i fondi Ue

di Alessandro Sacrestano

I professionisti parteciperanno a **bandi di appalto** per l'assegnazione di **incarichi e consulenze** presso le **pubbliche amministrazioni**. A stabilirlo è l'articolo 12 del Jobs act per il lavoro autonomo. Le Pa non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma altresì mettere questi ultimi nella condizione di prenderne conoscenza. A tale scopo le Pa potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento ha istituito all'interno dei centri per l'impiego e degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli Ordini e i Collegi.

L'obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione.

Una menzione a parte, poi, meritano le precisazioni della legge a proposito di accesso dei lavoratori autonomi ai fondi europei.

La Finanziaria per il 2016, recependo la raccomandazione della Commissione Ue del 6 maggio 2013 n. 361, ha autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti, con riferimento ai fondi strutturali 2014/2020. I professionisti, a questo scopo, sono assimilati alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por).

Circa l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a

valere sui fondi strutturali europei, la legge sul lavoro autonomo ha previsto la possibilità di accesso a regime, ribadendo l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle Pmi. Inoltre, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rapporto con la Pa



Bandi e informazioni

I lavoratori autonomi saranno destinatari di appositi bandi per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le Pa. Le stesse dovranno attivarsi perché i professionisti siano adeguatamente informati circa tali opportunità



Strutture da organizzare

La legge, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai professionisti, rinvia agli istituendi sportelli per il lavoro autonomo da attivarsi presso i Centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati